

COMUNE DI SPRESIANO

(Provincia di Treviso)

**NORMA A VALENZA REGOLAMENTARE
SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE RICEVUTE.
MISURE ORGANIZZATIVE.**

-Delibera G.C. n°47 del 19.04.2001. “Controlli su dichiarazioni sostitutive ricevute. Misure organizzative”

Art.1. CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RICEVUTE. MISURE ORGANIZZATIVE.

1. Il Responsabile del Servizio, nell'ambito della propria autonomia gestionale, dispone direttamente, o attraverso il Responsabile del Procedimento a ciò espressamente delegato, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive. Il fondato dubbio sulla veridicità può determinarsi, a titolo di esempio, in ragione dello scostamento dai valori medi trattati, dall'elevato numero di richieste o dalla presenza di qualsiasi altro valore di anomalia rimesso al libero apprezzamento del Responsabile.

2. Il controllo non ha natura formale e non soddisfa ad alcun requisito di tipo procedurale. Il Responsabile è tenuto ad informare l'utente del possibile esercizio del potere di controllo sulle dichiarazioni rese e sui criteri essenziali in base ai quali i controlli verranno effettuati. Tale informazione è introdotta nella modulistica che il Responsabile è tenuto a fornire all'utente, con contenuto di seguito esemplificato:

“Dichiaro di essere informato che, nell'ambito della propria autonomia gestionale, il Responsabile del Procedimento potrà disporre controlli ed accertamenti sulle dichiarazioni testè rese, rivolgendosi agli enti presso cui sono tenute le informazioni oggetto del controllo. Mi impegno, altresì, nel caso di richiesta di regolarizzazione della presente dichiarazione per irregolarità formali o omissioni, a fornire gli elementi richiesti nei termini indicati, consapevole che fino alla presentazione delle integrazioni è sospeso il termine entro cui deve essere portato a termine il procedimento e che, in caso di mancata regolarizzazione, il procedimento attivato con la dichiarazione irregolare non potrà avere seguito. Dichiaro, infine, di essere consapevole che in caso di riscontro, da parte del Responsabile, di dichiarazioni false, lo stesso è tenuto a formulare denuncia di ipotesi di reato alla Procura della Repubblica”.

3. Il potere di controllo viene esercitato dal Responsabile entro venti (20) giorni dal ricevimento della dichiarazione attraverso la richiesta, anche via telematica o via fax.

4. Dell'avvio del controllo, il Responsabile informa il dichiarante indicando che il termine per l'emissione del provvedimento finale rimane sospeso fino all'acquisizione delle informazioni richieste e per massimi trenta (30) giorni.

5. Le irregolarità formali o le omissioni, che non integrano gli estremi della dichiarazione falsa, vengono eccepiti dal Responsabile che richiede all'interessato la regolarizzazione della dichiarazione entro un termine congruo avvisandolo che, in caso di mancata regolarizzazione, il procedimento attivato con la dichiarazione irregolare non potrà avere seguito. Fino alla presentazione delle integrazioni è sospeso il termine entro cui deve essere portato a termine il procedimento.

6. Nel caso in cui, a seguito di accertamenti sui dati contenuti nelle dichiarazioni, il Responsabile riscontri gli estremi del falso, procede a dare tempestiva comunicazione dell'ipotesi di reato alla Procura della Repubblica, corredata degli elementi acquisiti in fase di controllo.